



[Digitare qui]

## 1.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [pae@beniculturali.it](mailto:pae@beniculturali.it), [mbac-pae@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pae@mailcert.beniculturali.it) almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.PAESTVH.HUSEVH>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [mbac-pae@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-pae@mailcert.beniculturali.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

[Digitare qui]

[Digitare qui]

TIMING GARA	DATA	ORARIO
<i>Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.</i>  <i>Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione Tecnica dei concorrenti ammessi per la verifica formale della documentazione presente.</i> <i>(Tale ultima fase di apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione/Offerta Tecnica potrà essere eventualmente rinviata ad altra data da definirsi, in caso di soccorso istruttorio o per altre valide e giustificate ragioni).</i>		<i>Data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione</i>
<i>Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della Documentazione Amministrativa (eventuale)</i>		<i>Data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione</i>
<i>Chiusura della fase di valutazione tecnica</i>		<i>Data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione</i>
<i>Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell'Offerta Economica Telematica (SchemaOfferta_.xls) e del relativo dettaglio di Offerta Economica</i>		<i>Data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione</i>
<i>Fine upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara) dell'Offerta Economica Telematica (SchemaOfferta_.xls) e del relativo dettaglio di Offerta Economica (Allegato F)</i>		<i>Data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione</i>
<i>Apertura dell'Offerta Economica Telematica e del relativo dettaglio di Offerta Economica (Allegato F)</i>		<i>Data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione</i>
<i>Pubblicazione della graduatoria</i>		<i>Data da definirsi notificata tramite successiva comunicazione</i>

## 2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

### 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)

Il valore stimato complessivo dell'appalto del servizio di cui al bando in parola, per **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, ammonta ad **€ 116.645,86**, comprensivo di spese e compensi accessori ed al netto di oneri previdenziali ed IVA.

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza sono stati valutati dalla Stazione Appaltante e stimati in € 0,00 (zero) considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

**Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 48., comma 2., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si evidenzia che la prestazione principale è riferita ad opere di categoria < RESTAURO IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO**

[Digitare qui]

[Digitare qui]

**NON SOTTOPOSTI A TUTELA >“E.21”.**

## 2.2. Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni:

- a) per «ID Opere» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al *d.m. 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*; per «Categoria», ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico «ID Opere»;
- b) per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui alla successiva lettera d);
- c) per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
- d) la qualificazione dei lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere è così individuata:

Categorie SOA	CLASSI E CATEGORIE DA QUADRO ECONOMICO			TOTALE
	OG 2	OS 28	OS30	
ID - CAT. D.M. 50/2017	<b>E.21</b>	<b>IA.02</b>	<b>IA.04</b>	
Grado di complessità	1,20	0,85	1,3	
Definizione sintetica	<b>RIQUALIFICAZIONE</b>	<b>IMP.CONDIZ.</b>	<b>IMP. ELETTR.</b>	
Importi di progetto	4.605.709,35	524.556,20	1.431.831,24	<b>6.562.096,79</b>

Categoria prevalente: OG 2

ID - CAT. D.M. 50/2017	<b>E.21</b>
Grado di complessità	1,20
Definizione sintetica	<b>RIQUALIFICAZIONE</b>

## 2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, per i lavori di **“RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI VISITA, AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE IN SICUREZZA E AL CONTENIMENTO DEL FABBISOGNO ENERGETICO”** – importo intervento € 6.562.096,79 – import del servizio € 116.645,86

Sono, pertanto richieste, le seguenti prestazioni professionali (Servizi tecnici):

### 1. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Durata per le prestazioni: Secondo il crono programma dei lavori offerto dall'aggiudicatario per la realizzazione degli stessi in sede di gara.

Le figure professionali “minime” richieste per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto sono indicate nella tabella sottostante. La struttura operativa dovrà contemplare la presenza di n. 1 ruolo professionale:

[Digitare qui]

[Digitare qui]

RUOLO	REQUISITI	NUMERO
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	Laurea quinquennale o magistrale in ingegneria o in architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nel relativo albo professionale dell'Ordine di appartenenza ed abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del medesimo D.Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.	1

La natura del presente affidamento è tale da non consentire la suddivisione dello stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi dell'Art. 51 del Codice.

L'inizio dell'attività dei Servizi tecnici di cui al presente decorrerà dalla data di consegna dei lavori e terminerà con la loro ultimazione e collaudo.

## 2.4. Operatori economici che possono partecipare

### 2.4.1. Individuazione degli operatori economici che possono partecipare (punto III.1.3) del bando di gara):

- a) possono partecipare e presentare offerta, a pena di esclusione, i seguenti operatori economici di cui all'articolo 24 e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.:
  - liberi professionisti singoli;
  - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
  - società di professionisti;
  - società di ingegneria;
  - prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
  - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
- b) gli operatori economici di cui alla precedente lettera a) possono altresì partecipare e presentare offerta in una delle seguenti forme di aggregazione tra gli stessi:
  - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
  - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
  - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- c) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica che opera in autonomia sotto il profilo imprenditoriale e fiscale (titolare di una propria partita IVA).

### 2.4.2. Requisiti di idoneità all'esercizio delle professioni:

#### (art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.)

- a) nell'ambito degli operatori economici di cui all'articolo 2.4.1., devono essere presenti, e **indicati nominativamente**, i seguenti soggetti (**professionisti persone fisiche**) che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
  - 1 ingegnere o 1 architetto (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione);
- b) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui alla lettera a), ferme restando i limiti alle singole competenze professionali;
- c) i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 46, comma 1 lett. e), del Codice, devono indicare, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice almeno il nominativo di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, nonché la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

[Digitare qui]

[Digitare qui]

d) il progettista di cui alla precedente lettera a) o almeno un tecnico laureato nel caso si ricada nella precedente lettera c) deve possedere i requisiti di cui al punto III.3.1) del Bando.

2.4.2.1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del medesimo Codice devono possedere i requisiti di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. In particolare:

2.4.2.1.1. Le società di ingegneria devono essere dotate di almeno un direttore tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM n. 263/2016, il cui nominativo deve essere indicato nella domanda di ammissione. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente della società, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2.4.2.1.2. I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un giovane professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione quale progettista. I requisiti del giovane laureato non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante.

2.4.2.1.3. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2.4.3. E' ammessa la partecipazione dei raggruppamenti di cui all'Art. 46, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti. In questo caso dovrà essere presentata la documentazione di cui al punto 3.1.2., lett. b) del presente disciplinare.

2.4.4. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare contemporaneamente in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

2.4.5. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

2.4.6. Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un soggetto consorziato diverso da quello indicato in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo al soggetto consorziato.

2.4.7. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

2.4.8. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, i consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai singoli soggetti consorziati designati per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli dei singoli soggetti consorziati non designati per l'esecuzione del contratto.

2.4.9. Il soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

[Digitare qui]

[Digitare qui]

2.4.10. È fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2.4.11. È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.

2.4.12. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48.

2.4.13. Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black-list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D. L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010).

### **3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Requisiti di ordine generale** (art. 80 del Codice). Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che, a pena di esclusione:

- Non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
- Non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

**Requisiti di idoneità professionale** (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice). I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione presso i competenti ordini professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice. Tale requisito deve essere posseduto da ciascun professionista singolo;
- (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o di consorzi di cui all'art. 46, comma 1 del Codice): iscrizione nel registro delle imprese presso la CCAA per l'attività in oggetto (fatto salvo quanto previsto per i soggetti non residenti in Italia dall'art. 83, comma 3 del Codice). Tale requisito deve essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa).

#### **3.1. Documentazione amministrativa preliminare**

Per documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 3.1.1. a 3.1.3., diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui ai **punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara.**

##### **3.1.1. Dichiarazioni e altra documentazione:**

- a) domanda di partecipazione, sottoscritta dall'operatore economico, con imposta di bollo debitamente assolta ai sensi delle vigenti leggi; in caso di partecipazione in una delle forme di aggregazione di cui allo stesso articolo 2.4.1., lettera b), tutti i singoli operatori economici aggregati presentano la

[Digitare qui]

[Digitare qui]

- domanda oppure sottoscrivono una domanda unitaria;
- b) dichiarazioni relative alla forma di partecipazione tra quelle di cui all'articolo 2.4.1., lettera a), con la specificazione se trattasi di partecipazione in forma singola o in una delle forme di aggregazione di cui allo stesso articolo 2.4.1., lettera b);
  - c) dichiarazioni che attestino la presenza nell'offerente dei soggetti (**professionisti persone fisiche**) richiesti all'articolo 2.4.2.;
  - d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
    - il domicilio eletto per le comunicazioni;
    - l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
    - il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
  - e) dichiarazione, ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva:
    - **limitatamente agli offerenti con dipendenti, con collaboratori soggetti a contribuzione INPS e a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
      - del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e del numero dei dipendenti;
      - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
      - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
    - **limitatamente agli offerenti senza dipendenti, senza collaboratori soggetti a contribuzione INPS e a società di ingegneria senza soci soggetti a contribuzione INPS**, di esenzione dall'obbligo di contribuzione INPS e INAIL corredata dalla relativa motivazione;
    - in tutti i casi: estremi di iscrizione alle Casse autonome di previdenza professionale di iscrizione dei singoli operatori economici e delle persone fisiche titolari di rappresentanza legale o di direzione tecnica, se professionisti.

### **3.1.2. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):**

- a) **operatori economici la cui offerta o altra documentazione è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
  - b.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - b.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
  - b.3) ai sensi dell'articolo 48. del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato;
  - b.4) **dichiarazioni degli operatori economici raggruppati** o che intendono raggrupparsi, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relativa a:
    - situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1.;
    - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2. e all'articolo 3.2.3., alle condizioni di cui al

[Digitare qui]

[Digitare qui]

successivo articolo 3.3.4.;

- c) **operatori economici aggregati in contratti di rete**, di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009:
- c.1) atto pubblico o scrittura privata con i quali è stato stipulato il contratto di rete, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i medesimi contenuti dell'atto originale; la documentazione deve essere idonea all'accertamento della compatibilità tra le pattuizioni contrattuali tra gli operatori economici in rete e la partecipazione alla gara;
  - c.2) generalità dell'Organo comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, se abbia o meno il potere di rappresentanza e se abbia o meno soggettività giuridica, salvo che tali informazioni siano contenute nel predetto atto pubblico o nella predetta dichiarazione;
  - c.3) generalità degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, limitatamente a quelli individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni e, se diversi, anche a quelli che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2. e all'articolo 3.2.3.;
  - c.4) **dichiarazioni degli operatori economici aderenti al Contratto di rete** indicati ai fini dell'esecuzione delle prestazioni o che mettono in comune i requisiti di ordine speciale, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
    - situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1.;
    - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2. e all'articolo 3.2.3. alle condizioni di cui al successivo articolo 3.3.4.;
- d) **consorzi stabili e consorzi di cooperative**: ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., i consorzi devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati; in questo secondo caso:
- d.1) generalità degli operatori economici consorziati individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni;
  - d.2) generalità degli operatori economici consorziati, se diversi da quelli di cui al punto sub. d.1), che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2. e all'articolo 3.2.3.;<sup>(1)</sup>
  - d.3) **dichiarazioni degli operatori economici consorziati** di cui ai punti sub. d.1) e sub. d.2), distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
    - situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1.;
    - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2. e all'articolo 3.2.3.;
- e) **offerenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.:
- e.1) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui l'offerente è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'operatore economico ausiliario o degli operatori economici ausiliari;
  - e.2) **dichiarazioni degli operatori economici ausiliari** con le quali questi ultimi:
    - attestano il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1.;
    - si obbligano verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone la disponibilità in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente, alle condizioni di cui all'articolo 3.3.6. e in conformità al contratto di avvalimento;
    - attestano di non partecipare alla gara in proprio, né in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essi facciano eventualmente parte in quanto offerenti raggruppati oltre che ausiliari;
    - attestano di non aver assunto il ruolo di ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
  - e.3) in originale o copia autentica, contratto di avvalimento con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile in analogia con l'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare

[Digitare qui]

[Digitare qui]

i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'operatore economico ausiliario.

f) **per tutti gli offerenti:**

- f.1) sottoscrizione per ciascuna pagina, in segno di incondizionata accettazione dell'operatore economico partecipante, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato agli atti di gara;
- f.2) sottoscrizione per ciascuna pagina, in segno di incondizionata accettazione dell'operatore economico partecipante, del Contratto disciplinare di incarico tecnico allegato agli atti di gara.

### 3.1.3. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

In base alla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del numero 1300 del 20 dicembre 2017, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

ricadendo l'appalto di cui in parola, pari ad **€ 116.645,86** nell'intervallo "Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000" il concorrente non deve effettuare alcun pagamento di contributo.

### 3.1.4. Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo appuntamento da concordare con l'ufficio preposto esclusivamente nei giorni stabiliti dalla stazione appaltante.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Registro e da soggetto diverso munito di delega e di documento d'identità in corso di validità sia del delegante che del delegato.

In caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'Art. 48, comma 5., del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, **purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori e di documento d'identità in corso di validità sia dei deleganti che del delegato.**

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. In caso di più operatori economici consorziati indicati come esecutori dei lavori, il sopralluogo può essere effettuato o congiuntamente o da un operatore soltanto, munito di delega rilasciata dagli altri operatori e di documento d'identità in corso di validità sia dei deleganti che del delegato.

Le persone diverse da quelle sopra indicate non verranno ammesse al sopralluogo.

[Digitare qui]

[Digitare qui]

La partecipazione al sopralluogo è comprovata dalla firma apposta dall'incaricato dell'operatore economico, unitamente a quella del dipendente incaricato per conto della stazione appaltante, sui moduli predisposti dalla stazione appaltante. **Tale modulo dovrà essere inserito fra la documentazione amministrativa.**

L'operatore economico dovrà rendere nella documentazione amministrativa:

- a) dichiarazione Modello A di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminati tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori per i quali sono affidati i servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione a base di gara adeguata e il corrispettivo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- b) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui al successivo articolo 9.2.2., autonoma rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera a).

Gli elaborati progettuali e la documentazione di gara per la formulazione dell'offerta sono disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito internet: <https://gareappalti.invitalia.it/>

alla sezione Bandi e Avvisi – gare chiuse

<https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000090-2018/view/detail/1>

### **3.1.5. Subappalti e subaffidamenti**

Il servizio posto a base di gara non è sub-appaltabile

### **3.1.6. Cauzione provvisoria**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., da una **Cauzione provvisoria** per un importo di **euro 2.333 pari al 2% (due per cento)** dell'importo totale a base di gara di cui all'articolo 2.1 costituita, a scelta dell'offerente, da:

- a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del beneficiario di cui alla lettera e);
- a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;
- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
  - b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
  - b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) ai sensi degli articoli 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:

[Digitare qui]

[Digitare qui]

- c.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato sull'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.3, lettera c), obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dallo stesso operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
- c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa se la condizione ricorre per il mandatario, trattandosi di servizio a responsabilità diretta singola, indipendentemente dal numero degli operatori economici raggruppati o consorziati;**
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in formato cartaceo in originale con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi, sia rispettata la seguente condizione: --- riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
- e) il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione.

### 3.1.7. PASS-OE

*Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione del concorrente ai fini della verifica dei requisiti.*

**MODELLO "PASS-OE"**, ottenuto dal sistema presso il sito:

**<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>**

*a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). **La mancata allegazione del "PASSOE" non costituisce causa di esclusione.** Si segnala che qualora la Ditta presenti offerta e non risulta allegato il PASSOE, la stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per la presentazione dello stesso. **La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio.***

**REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS** Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall'art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP (<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara - pag. 8 un "PASS OE" da inserire, nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico

[Digitare qui]

[Digitare qui]

*– finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema.*

### 3.1.8. Finanziamento

- L'opera è finanziata ai sensi del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020

L'Amministrazione appaltante resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per cause ad essa non imputabili o per ritardi degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore o per mancata disponibilità sul conto corrente dedicato e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all'appaltatore oltre quello dovuto per i servizi effettivamente eseguiti e contabilizzati.

La Stazione Appaltante espressamente si riserva di procedere solo all'aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici e avrà la facoltà di annullare la procedura di gara senza ulteriori effetti nell'ipotesi in cui, prima della stipula del contratto di servizi, dovessero sopraggiungere motivi di interesse pubblico (tra i quali si indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la insussistenza dei fondi) o nel caso di mancata conferma del finanziamento senza che i partecipanti alla gara e l'aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa.

Il concorrente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.

Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## 3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

### 3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 45, 80 e 83, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.)

Una o più dichiarazioni attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con l'identificazione dell'offerente e del relativo personale tecnico che intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e l'offerente stesso, come segue:
  - a) indicazione delle seguenti **persone fisiche**:
    - a.1) il titolare dello studio se si tratta di **liberi professionisti singoli**;
    - a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di **associazioni professionali di liberi professionisti** (studi associati), costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939 (ora abrogata);
    - a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di **società di professionisti** (società di persone costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.);
    - a.4) **limitatamente alle società di ingegneria** (società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.):
      - i professionisti che sono anche amministratori muniti di potere di rappresentanza;
      - il direttore tecnico di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010 (ora abrogato);
      - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
      - limitatamente a società con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento), in ogni caso persone fisiche;
  - b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui al numero 1), lettera a), **limitatamente a quelli che si intendono utilizzare nell'esecuzione dell'incarico, anche ai fini del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 2.4.2, lettera a)**, indicando altresì se si tratta di:
    - b.1) professionisti dipendenti;

[Digitare qui]

[Digitare qui]

- b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua, iscritti nei pertinenti Albi professionali, che abbiano fatturato nei confronti dell'offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Si precisa che a tale scopo non assumono rilievo i collaboratori o i contratti atipici diversi da quelli di cui al primo periodo del presente punto sub. b.2);
- c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini o Albi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza delle società di capitali che non siano professionisti;
- d) **offerenti in forma societaria (società di professionisti, società di ingegneria e società consortili):** iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa del numero e della località di iscrizione, nonché delle generalità delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.:
- I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'operatore economico deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) se vi sono tali soggetti cessati:
- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo, oppure in più di un raggruppamento temporaneo;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre;
- c) per cui non vi è un soggetto che fa parte di questo operatore economico che in una società di professionisti o una società di ingegneria concorrenti, svolga un ruolo di amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, tra quelli di cui all'ex articolo 254, comma 3, o all'articolo 255, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 (ora abrogati);
- 5) **assenza di cause di incompatibilità o altre cause ostative alla partecipazione** previste:
- a) dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010 (ora abrogato), ovvero che nessuno dei professionisti di cui al numero 1), lettera a), ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
- b) dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero che nessuno dei professionisti di cui al numero 1), lettera a), ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

[Digitare qui]

[Digitare qui]

### 3.2.2. Requisiti di ordine speciale (punto III.2.2) del bando di gara)

#### Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Linee Guida n. 1 ANAC)

Per partecipare alla gara, il soggetto che dovrà occuparsi dei servizi tecnici di cui al presente atto dovrà possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in ss.mm.ii..

I requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti, in considerazione della caratteristica del servizio da svolgere, al fine di garantire al massimo la Stazione Appaltante, sono i seguenti:

1\_ Fatturato conseguito nei migliori tre esercizi dell' ultimo quinquennio pari almeno al doppio dell' importo del servizio posto a base di gara , come segue

Parametro	Importo minimo (euro)
Fatturato conseguito nei migliori tre esercizi dell' ultimo quinquennio	€ = 233.291,72 = € 116.645,86 x 2

2\_ Possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo minimo pari ad almeno il 20% del valore dell'opera da coordinare (20% di € 6.562.096,79), come segue:

Parametro	Importo minimo (euro)
copertura assicurativa contro i rischi professionali	> = € 1.312.419,36

### 3.2.3. Requisiti di ordine speciale (punto III.2.3) del bando di gara)

#### Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Linee Guida n. 1 ANAC)

Per partecipare alla gara, il soggetto concorrente/operatore economico deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche nonché adeguata esperienza per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, per cui deve rendere:

- a) la dichiarazione di avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, elencandoli, servizi di coordinamento sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) appartenenti alle classi e categoria T.P. che seguono per un importo globale di lavori (iva esclusa), non inferiore a 1 volta il corrispondente importo stimato dei lavori per cui verrà svolto il servizio:

E.21	RESTAURO IMMOBILI NON SOTTOPOSTI A TUTELA	€ 6.562.096,79
IA.02	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 524.556,20
IA.04	IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI	€ 1.431.831,24

- b) la dichiarazione di avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando 2 servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a servizi di coordinamento sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, e precisamente:

E.21	RESTAURO IMMOBILI NON SOTTOPOSTI A TUTELA	€ 3.281.048,40
IA.02	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 262.278,10
IA.04	IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI	€ 715.915,62

[Digitare qui]

[Digitare qui]

tale requisito deve essere posseduto da un unico professionista facente parte del soggetto concorrente/operatore economico;

- c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): la dichiarazione di avere utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i propri dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti a relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), non inferiore a 2 unità corrispondenti al doppio delle unità minime stimate (pari a 1) per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
- d) per i professionisti singoli o associati: la dichiarazione che indichi il numero di unità minime dei tecnici utilizzati negli ultimi tre anni, con relativa qualifica, che deve essere non inferiore a 2 unità corrispondenti al doppio delle unità minime stimate (pari a 1) per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

3.2.3.1. Nei raggruppamenti temporanei il requisito dei servizi di punta non è frazionabile e, pertanto, i servizi di punta devono risultare svolti per intero da un unico soggetto costituente il raggruppamento.

3.2.3.2. In caso di associazione di tipo verticale il mandatario deve possedere i requisiti di cui ai precedenti commi – ad eccezione dei servizi di punta – nella percentuale del 100% con riferimento alla prestazione principale ed ogni mandante deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% con riferimento alla classe e categoria nella quale intende eseguire le prestazioni, anche in termini economici.

3.2.3.3. In caso di associazione di tipo orizzontale, tutti gli operatori riuniti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni previste (principale e secondaria), in quanto tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazioni e rispondono in solido nei confronti della stazione appaltante per tutte le prestazioni previste. Il mandatario dell'intero gruppo deve possedere i requisiti di cui al punto 3.2.2.

3.2.3.4. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante (art. 83, comma 8 del Codice).

I requisiti devono essere posseduti e dichiarati nelle seguenti misure:

- 1) i lavori valutabili, ai fini del requisito, sono quelli per i quali sono stati svolti i seguenti servizi: coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione
- 2) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- 3) i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori oggetto di coordinamento in fase di progettazione;
- 4) fermi restando i limiti di cui al precedente punto, l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è:
  - quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
  - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
  - quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
  - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
  - gli importi di cui al primo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di

[Digitare qui]

[Digitare qui]

importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi.

In relazione al disposto dell'Art. 83., comma 6., e dell'Allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla Linee Guida n. 1 ANAC, punto 2.2., in riferimento agli elenchi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d), il soggetto concorrente/operatore economico deve:

1. allegare i certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori dichiarati [lettere a) e b) e da 1.1) a 1.5)] con indicazione dei relativi importi, date e destinatari, pubblici e privati;
2. allegare il contratto di conferimento dell'incarico e le relative fatture di pagamento per la dimostrazione del punto 1.6);
3. allegare elaborato tecnico sottoscritto e l'attestato della stazione appaltante che attesti la variante, formalmente approvata e validata, ed il relativo importo per la dimostrazione del punto 1.7);
4. indicare i tecnici che facciano parte integrante dell'operatore economico con relativa specializzazione nell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione;
5. indicare il nominativo del tecnico o dei tecnici responsabili del controllo della qualità se esistente/i;
6. descrivere le attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità;
7. descrivere gli strumenti di studio e delle attrezzature, programmi software etc. della propria organizzazione;
8. allegare la copia dei titoli richiesti al punto **III.3.1) del bando di gara**;
9. riportare il numero di iscrizione Inarcassa, partita IVA e codice fiscale di ciascun operatore del concorrente che svolgerà un ruolo nell'espletamento del servizio in caso di aggiudicazione.

L'incarico di cui in parola dovrà essere espletato da professionisti ingegneri o architetti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali che rivestirà la carica di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione", ferma restando l'obbligatorietà di aggiornare e/o adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in funzione delle necessità che si dovessero manifestare durante il corso dei lavori.

Il concorrente/operatore economico deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 2.4.2. del Disciplinare di gara:

- il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., che deve possedere almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'Albo Professionale la quale si deve evincere dal Modello A.

### **3.3. Condizioni relative a talune tipologie di offerenti**

Ai fini della quantificazione e individuazione dei requisiti la Stazione appaltante applica il principio comunitario di non discriminazione tra gli operatori economici in base alla loro qualificazione giuridica; pertanto sono disapplicate le norme del diritto nazionale che violano palesemente tale principio.

#### **3.3.1. Operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia**

Agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia,

[Digitare qui]

[Digitare qui]

consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dalla parte ancora vigente del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza.

### **3.3.2. Operatori economici costituiti in forma societaria**

Se l'offerente è una società tra professionisti o una società di ingegneria costituita dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla costituzione può documentare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3; anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se si tratta di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, se si tratta di società di capitali.

### **3.3.3. Operatori economici in concordato preventivo con continuità aziendale**

Ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato nello stesso raggruppamento temporaneo sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato allegghi:

- a) l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
- b) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- c) la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che si impegna altresì a subentrare all'operatore economico offerente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.

### **3.3.4. Operatori economici raggruppati, in contratti di rete o GEIE**

Nei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, del codice, i requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, lettere b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. In ogni caso:

- a) il mandatario o capogruppo deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno degli operatori economici mandanti;
- b) in ogni caso:
  - per requisiti posseduti si intendono quelli utilizzati per la partecipazione alla gara;
  - ai singoli mandanti non sono richiesti percentuali minime di possesso dei requisiti;
  - per misura dei requisiti richiesti al mandatario o capogruppo, si intende la somma di tutti i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in riferimento alle categorie richieste.

Ai sensi rispettivamente dell'articolo 45, commi 1 e 2, e dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile e per quanto non diversamente disposto, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 o che hanno stipulato un contratto di rete.

### **3.3.5. Consorzi stabili di società**

I consorzi stabili sono formati esclusivamente da società di professionisti e da società di ingegneria, anche in forma mista tra le stesse, composti da non meno di tre società consorziate che hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto. Inoltre:

- a) i consorzi stabili si qualificano attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla

[Digitare qui]

[Digitare qui]

costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

### **3.3.6. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento**

3.3.6.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice e, qualora il concorrente (sia esso costituito da professionista singolo o consorziato, da raggruppamenti di professionisti o che intendano raggrupparsi) decidesse di avvalersi di professionista/i ausiliario/i, al fine di poter soddisfare taluni requisiti d'ammissione alla gara mancanti, dovrà, necessariamente renderne apposita dichiarazione, ai sensi della citata disposizione, nonché obbligatoriamente produrre l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del citato Codice. In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà compilare la sezione C del DGUE.

3.3.6.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

3.3.6.3. L'avvalimento è escluso per i requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

3.3.6.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

3.3.6.5. Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, comma 1, del Codice, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

3.3.6.6. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione, per ciascun ausiliario e secondo i Modelli I ed J;

3.3.6.6.1. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, Sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI, con particolare riferimento ai requisiti di ordine speciale dell'impresa ausiliaria;

3.3.6.6.2. Attestazione requisiti di ordine speciale dell'impresa ausiliaria;

3.3.6.6.3. Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

3.3.6.6.4. Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente;

3.3.6.6.5. Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria.

3.3.6.7. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

[Digitare qui]

[Digitare qui]

### 3.3.7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

3.3.7.1. Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economica e finanziaria e tecniche e professionali avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. ed aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della Stazione Appaltante.

3.3.7.2. Tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi – servizi on line – AVCpass), seguendo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa (Vedasi punto 3.1.8.). Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

3.3.7.3. In caso di raggruppamento temporaneo e di avvalimento, il concorrente dovrà acquisire idoneo PASSOE rappresentante la compagine con la quale si partecipa alla gara.

3.3.7.4. Si precisa che la verifica dei requisiti non acquisibile tramite il sistema AVCpass sarà svolta in modo autonomo secondo la normativa vigente.

## 4. CAPO 4 – OFFERTA

### Elementi di valutazione

L'attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi oggetto della Linea Guida n. 1 ANAC.

Al riguardo alla luce della disposizione del nuovo Codice – secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6) – **i criteri di valutazione delle offerte sono stati individuati nei seguenti:**

- a) professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe;
- b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) possesso di certificazione di qualità ISO 9001
- e) presenza di giovani professionisti iscritti all'ordine professionale di appartenenza ed abilitati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. superiore ad 1 unità

Il peso da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue:

- a) Per il criterio a): da 30 a 50;
- b) Per il criterio b): da 30 a 50;
- c) Per il criterio c): da 0 a 20;

[Digitare qui]

[Digitare qui]

- d) Per il criterio d): da 0 a 10;
- e) per il criterio e): da 0 a 10

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a **100**.

In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:

- 1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;
- 2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità;
- 3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari

#### **4.1. Offerta Tecnica (Peso complessivo 88) (Documentazione della busta telematica della «Offerta Tecnica»)**

*La busta telematica dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione dei seguenti elementi:*

Offerta tecnica			Punteggio max
1	1.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica in tre servizi affini: grado di analogia dei servizi svolti di prestazione di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione per complessità di incarico svolto (gestione di lavorazioni complesse e diversificate in diversi punti e fasi del cantiere)	45
	1.2	Caratteristiche metodologiche delle prestazioni oggetto dell'incarico: valore tecnico delle soluzioni proposte in merito alle modalità di controllo del cantiere con particolare riguardo alla frequenza delle visite proposta ed alla specificità dello staff di supporto (numero, professionalità, ruoli assegnati)	30
	1.3	Presenza di giovani professionisti regolarmente abilitati ai sensi del D.Lgs. 81/08 (si attribuiscono 2 punti per ciascun giovane professionista)	8
	1.4	Possesso di certificazione Iso 9001	5
			88

**4.1.1 Documentazione di massimo tre servizi** relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, illustrativi della propria capacità tecnico-organizzativa in relazione ai servizi da svolgere, mediante un numero massimo di tre schede/facciate in formato A3 oppure sei schede/facciate in formato A4. Per tali servizi non è previsto nessun arco temporale di riferimento. Per quanto riguarda il criterio di valutazione 1.1: si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, che dimostra di aver svolto servizi di coordinamento sicurezza che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante. In particolare saranno maggiormente valutati servizi svolti in riferimento ad aree archeologiche ovvero sottoposte a vincolo archeologico, come quella di intervento.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare:

- la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
- il luogo di esecuzione;
- il committente;

[Digitare qui]

[Digitare qui]

- il periodo di esecuzione;
- l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione di avere svolto l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione;
- la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico;
- soluzioni ritenute innovative introdotte;

**FATTORE PONDERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.1: MASSIMO 45 PUNTI.**

**4.1.2 Relazione metodologica** dell'offerta (illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di gara) relativa alle tecniche, alle modalità, alla organizzazione, alle innovatività dell'offerta e agli eventuali studi, indagini, analisi propedeutici al servizio che saranno condotti e alle modalità che saranno seguite per la realizzazione dei servizi nonché dei vantaggi in termini di qualità e affidabilità del servizio reso. Descrizione delle misure precauzionali per evitare situazioni conflittuali nella fase di esecuzione delle opere, Struttura Tecnico-organizzativa, Presenza in cantiere, Modalità di gestione e di comunicazione. La relazione dovrà includere una descrizione dell'organizzazione e della struttura tecnica operativa mediante l'illustrazione dell'organigramma e delle qualifiche, dei titoli di studio e professionali dei soggetti che saranno responsabili del servizio. In caso di raggruppamento, la relazione dovrà altresì indicare le quote di partecipazione ai servizi che verranno affidate a ciascun membro del raggruppamento stesso.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione 1.2:

La relazione dovrà essere composta da un massimo di 10 pagine o facciate in formato A4 con altezza dei caratteri non inferiori a 12 punti (ad esclusione delle intestazioni e dei piè di pagina). Per il conteggio del numero massimo di pagine non contano gli eventuali frontespizi e sommari.

La su elencata relazione tecnica descrittiva e tutti i documenti/schede da inserire nella busta telematica B devono rispettare le seguenti regole di formattazione:

- Carattere Times New Roman, dimensione 12;
- Interlinea singola;
- Piè pagina riportante il numero di pagina;
- Margini: superiore e inferiore 2,5 cm; destro e sinistro 2 cm

L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

La descrizione dell'organizzazione e della struttura tecnica operativa sarà descritta con la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento del servizio (ruoli), con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, etc.), delle rispettive qualificazioni professionali, degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, e sarà corredata dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento della prestazione.

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta e che si prevede di impiegare per la realizzazione della prestazione, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

**FATTORE PONDERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.2: MASSIMO 30 PUNTI.**

**4.1.3 Presenza di giovani professionisti** iscritti ai relativi Ordini professionali da meno di cinque anni:

Per quanto riguarda il criterio di valutazione 1.3 : questa Stazione Appaltante intendendo favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani professionisti comunque abilitati al servizio ai sensi del D.Lgs. 81/08, attribuisce due punti a ciascun giovane professionista, fino ad un massimo di sei punti per tale criterio.

**FATTORE PONDERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.3: MASSIMO 8 PUNTI.**

**4.1.4 Possesso di Certificazione Iso 9001**

Per quanto riguarda il criterio di valutazione 1.4 : questa Stazione Appaltante valuterà positivamente l'operatore economico che sia in grado di dimostrare, tramite il possesso della predetta certificazione, ampia capacità

[Digitare qui]

[Digitare qui]

certificate in ordine all'attuazione di processi di standardizzazione del servizio.

**FATTORE PONDERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.3: MASSIMO 5 PUNTI.**

#### **4.1.5 Chiarimenti**

4.1.5.1 La Commissione procederà alla valutazione della sola documentazione tecnica presente nella busta telematica B – OFFERTA TECNICA. In assenza di documentazione o di documentazione carente (che non renda possibile la valutazione) relativa ai singoli elementi di valutazione, la Commissione non procederà all'attribuzione dei relativi punteggi.

4.1.5.2 La documentazione tecnica sopra indicata deve essere firmata e timbrata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina per esteso dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 46 del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di RTP o consorzio già costituito, oppure ancora nel caso di RTP o consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

**In ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, devono essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in apposita dichiarazione inserita nella "BUSTA telematica B OFFERTA TECNICA", le parti di prestazione che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati. La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura prevalente.**

#### **4.2. Offerta Economica (Peso complessivo 12) - ((Documentazione della busta telematica della «Offerta Economica»))**

*La busta telematica dell'Offerta Economica – Temporale deve contenere esclusivamente l'Offerta Economica - Temporale, costituita dalle offerte.*

##### **4.2.1. Offerta Economica**

L'offerta economica (**limite massimo 20%**), a pena di esclusione, è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al precedente articolo 2.1., assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- b) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.:
  - b.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
  - b.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

4.2.1.1. L'offerta economica deve intendersi onnicomprensiva e include, comunque, tutte le spese e gli oneri che il concorrente deve sostenere per garantire una esecuzione contrattuale continuativa ed efficiente fino alla collaudazione, iva ed oneri previdenziali esclusi.

4.2.1.2. È inammissibile l'offerta economica superiore all'importo previsto a base di gara di € \_\_\_\_\_, iva ed oneri previdenziali esclusi.

[Digitare qui]

[Digitare qui]

4.2.1.3. Eventuali indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta telematica e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

4.2.1.4. Il prezzo, così determinato, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.

**FATTORE PONDERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.3: MASSIMO 12 PUNTI.**

#### **4.2.2. Offerta tempo**

Non ricorre.

## **PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

### **5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

*L'aggiudicazione della presente procedura aperta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016.*

*La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.*

*La Stazione Appaltante nel caso di offerte che abbiano conseguito lo stesso punteggio procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.*

*La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà, mediante adeguata motivazione, di:*

- ← **annullare** e/o revocare la procedura di gara;
- ← **modificare** o rinviare i termini previsti per l'acquisizione delle offerte;
- ← **modificare** o rinviare i termini previsti per l'avvio delle procedure di gara e di affidamento;
- ← **non aggiudicare** la gara nel caso che nessuna offerta sia ritenuta idonea;

*in tali casi nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione delle offerte e pertanto i costi sostenuti per la partecipazione saranno ad esclusivo carico degli stessi.*

*Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la valutazione delle offerte sarà eseguita da una commissione giudicatrice, all'uopo costituita che, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi, valuterà le offerte come stabilito dal presente disciplinare di gara.*

*L'offerta da presentare per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs 50/2016, sarà composta da due componenti e più precisamente:*

- a) MERITO TECNICO** - componente "**qualitativa**": professionalità ed adeguatezza dell'offerta e caratteristiche metodologiche di svolgimento del servizio (**offerta tecnica**);
- b) MERITO ECONOMICO** - componente "**quantitativa**": riduzione percentuale del compenso e riduzione percentuale dei tempi di esecuzione del servizio (**offerta economica**).

La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio di 100 punti, di cui massimo 80 punti per la qualità dell'offerta (di cui punti 80 per gli elementi qualitativi dell'offerta tecnica e punti 0 per l'elemento temporale che qui non ricorre) e massimo 20 punti per l'offerta economica:

ELEMENTO	CODICE ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
QUALITATIVO	1.1, 1.2,	85
ECONOMICO	1.3	15

[Digitare qui]

[Digitare qui]

TOTALE

100

L'aggiudicazione avviene applicando il metodo aggregativo-compensatore, che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots C_{ni} * P_n$$

dove:

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente i;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....  
**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione a;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione b;

.....  
**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione n.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella buste "Offerta tecnica", in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella riportata al precedente punto 4. del presente disciplinare.

## **5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»**

### **5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»**

La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi della PARTE VI., articolo 1., punto 1.7., comma 1), della Linee Guida n. 1 ANAC saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa della tabella di cui all'articolo 4.1. innanzi citata, non siano pari o superiore alla soglia di **40** punti (soglia di sbarramento).

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale, da parte dei componenti della commissione giudicatrice, ai sensi della PARTE VI., articolo 2., della Linee Guida n. 1 ANAC, sulla base dei criteri motivazionali previsti dal presente Disciplinare di gara.

La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione 1.1) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) sia al criterio di valutazione 1.2) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche metodologiche dell'offerta) di cui alla tabella del precedente articolo 4.1. impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un'offerta è migliore di un'altra. I documenti di gara dovranno fissare, altresì, i contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte.

Si adottano, nella fattispecie, i seguenti criteri motivazionali.

- a) per quanto riguarda il criterio di valutazione 1.1), il criterio motivazionale prevede che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione di cui al punto 4.1., comma 1., consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha espletato servizi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione/esecuzione di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante, con particolare riferimento ad aree parco,
- b) per quanto riguarda il criterio di valutazione 1.2), il criterio motivazionale prevede che sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione di cui al punto 4.1., comma 2., dimostri che la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta offra una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

Per la determinazione del punteggio, ciascun commissario di gara attribuirà un punteggio da 0 a 1 sulla base dei seguenti criteri motivazionali (possono essere assegnati anche punteggi intermedi alla griglia che segue):

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Elemento da valutare	Criterio motivazionale	Punteggio
1.1) - Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica in servizi affini	<b>Mediocre:</b> offerta che dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità scarsi rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0,0 - 0,1
	<b>Sufficiente:</b> offerta che dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità appena adeguati rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0,2 - 0,3
	<b>Discreto:</b> offerta che dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità adeguati rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0,4 - 0,5
	<b>Buono:</b> offerta che dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità adeguati e apprezzabili rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0,6 - 0,7
	<b>Meritevole:</b> offerta che dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità molto adeguati e lodevoli rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0,8 - 0,9
	<b>Ottimo:</b> offerta che dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità eccellenti rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	1

Per quanto riguarda la valutazione della Relazione metodologica (illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di gara), criterio di valutazione 1.2), i criteri motivazionali sono:

- le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione: in riferimento alle tematiche trattate nel progetto esecutivo posto a base di gara saranno valutate premianti le proposte volte al miglioramento ed all'aumento della sicurezza nell'ambito dell'intervento progettato;
- eventuali proposte migliorative che il concorrente ritiene possibile porre in essere per rendere il livello prestazionale migliore in riferimento alle prestazioni da rendere. saranno valutate premianti quelle integrazioni prestazionali volte ad una migliore e più puntuale assistenza finalizzata al conseguimento di standard di sicurezza superiori a quelli previsti;
- le azioni e le soluzioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nell'ambito del progetto;
- le modalità di esecuzione del servizio evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la committenza nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita: saranno valutate premianti quelle proposte tali il cui espletamento è tutto interno all'operatore economico offerente e tale da rendere celeri l'espletamento delle diverse fasi sub procedurali ovvero eventuali conferenze dei servizi, acquisizione pareri, ecc.;
- le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio: saranno valutate premianti quelle proposte che identificano i responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio per i quali si dimostri la relativa qualificazione professionale;
- rapporti con RUP/SA: sarà valutata premiante la maggior partecipazione dell'operatore economico con il Responsabile Unico del Procedimento e la Stazione Appaltante;
- valorizzazione degli elementi di innovatività delle offerte: sarà valutata premiante la maggior partecipazione dei giovani professionisti con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali non superiore ai 5 anni;

Per la determinazione del punteggio, ciascun commissario di gara attribuirà un punteggio da 0 a 1 sulla base dei seguenti criteri motivazionali (possono essere assegnati anche punteggi intermedi alla griglia che segue):

Elemento da valutare	Criterio motivazionale	Punteggio
	<b>Mediocre:</b> la proposta prestazionale nel suo complesso dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità scarsi rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0,0 - 0,1
	<b>Sufficiente:</b> la proposta prestazionale nel suo complesso dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità appena adeguati rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0,2 - 0,3

[Digitare qui]

[Digitare qui]

1.2) - Caratteristiche metodologiche delle prestazioni oggetto dell'incarico	<b>Discreto:</b> la proposta prestazionale nel suo complesso dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità adeguati rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0,4 - 0,5
	<b>Buono:</b> la proposta prestazionale nel suo complesso dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità adeguati e apprezzabili rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0,6 - 0,7
	<b>Meritevole:</b> la proposta prestazionale nel suo complesso dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità molto adeguati e lodevoli rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0,8 - 0,9
	<b>Ottimo:</b> la proposta prestazionale nel suo complesso dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità eccellenti rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	1

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione, criteri aventi **natura qualitativa** sono determinati:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- 3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.

Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (*per i quali in base alle indicazioni e formule contenute nel disciplinare di gara, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno*), se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. **riparametrazione** dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (criteri o sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica**.

L'**Offerta Tecnica** non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al successivo articolo 7.5.2.

I punteggi relativi ai **criteri di valutazione dell'offerta tecnica** saranno comunicati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara.

## 5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

FATTORE PONDERALE RELATIVO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.3: MASSIMO 12 PUNTI.

[Digitare qui]

[Digitare qui]

### 5.2.1. Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2.1., lettera B, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1.;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$  è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

$R_i$  è il ribasso dell'offerta in esame;

$R_{max}$  è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

$$P(a)_i = P_{max} * V(a)_i$$

dove:

$P_{max}$  è il massimo punteggio attribuibile all'offerta economica pari a 20

$P(a)_i$  è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo

**Il ribasso è ammesso in misura non superiore al 15 per cento, in armonia con quanto disposto dall'art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..**

### 5.2.2. Elemento Tempo:

Non ricorre.

### 5.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio "P" complessivo derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica [elementi 1.1) e 1.2)] ed economica [elemento 1.3)].

### 5.4. Commissione giudicatrice

Fino al concreto avvio, da parte dell'ANAC, dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art. 77 del Codice, il Responsabile/RuP della stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, provvederà alla nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, nonché in materia amministrativa. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. La Stazione Appaltante valuterà la possibilità di conferire al RuP le funzioni di Presidente della Commissione di gara.

I lavori della Commissione si svolgeranno nell'arco massimo di 1 mese dalla prima seduta.

## 6. CAPO 6 - FASE DI GARA

### 6.1. Apertura della gara

#### 6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
  - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 6.2.4.;
  - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 6.4.2. e 6.4.3.;
  - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1.;
  - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1.;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può

[Digitare qui]

[Digitare qui]

chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
  - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1., con almeno 6 (sei) giorni lavorativi di anticipo;
  - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante;
  - la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

### 6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

*Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.5) del bando di gara** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, con **almeno 2 (due)** giorni lavorativi di anticipo, dopo aver individuato con un numero progressivo le offerte pervenute nei termini, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:*

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;*
- b) a verificare la correttezza della busta telematica dell'**Offerta Tecnica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.*
- c) a verificare la correttezza della busta telematica dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.*

### 6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, e di ogni altro adempimento richiesto, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48., comma 7., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48., comma 7., secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti;
- d) le condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) sono verificate anche per i contratti di rete e iGEIE.

## 6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

### 6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

*Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche di cui all'art. 1.2, gli*

[Digitare qui]

[Digitare qui]

*offerenti:*

- a) *che non consentano la loro individuazione;*
- b) *per le quali è omessa l'Offerta Tecnica e/o Economica.*

#### **6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti**

*Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta telematica dell'Offerta Economica, gli offerenti:*

- a) *che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.2.1;*
- b) *che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;*

#### **6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio**

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4., gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
  - ne hanno omesso la presentazione;
  - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2., hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
  - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80., comma 5., lettera m) e articolo 86. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
  - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.2., lettera c), punto sub. c.1);
  - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.2., lettera c), punto sub. c.2);
  - di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
  - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
  - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
  - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3., in quanto pertinenti;

#### **6.2.4. Soccorso istruttorio**

6.2.4.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui

[Digitare qui]

[Digitare qui]

all'art. 83, comma 9, del Codice.

6.2.4.2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2.4.3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. (ad esempio: contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.).

In caso di irregolarità essenziali, ex art. 83., comma 9., sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

6.2.4.4. Il mancato possesso dei prescritti requisiti richiesti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

6.2.4.5. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

### **6.2.5. Esclusioni definitive**

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4., lettera a);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui all'articolo 86., comma 2., della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4.:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare.

## **6.3. Ammissione degli offerenti**

### **6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse**

Si procede all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta legittima.

### **6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti**

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

### **6.3.3. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti**

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.1.1., lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 6.5..

[Digitare qui]

## 6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

### 6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

### 6.4.2. Esame di merito della «Offerta Tecnica»

*La Commissione giudicatrice:*

- a) *in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui a precedente punto 5.1.1;*
- b) *può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;*

### 6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

*La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi mediante l'utilizzo della formula di cui al capo 5 del presente disciplinare; i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta Tecnica**, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;*

### 6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

*Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:*

- a) *mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, salvo che siano riconducibili con certezza all'offerente;*
- b) *ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;*
- c) *in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;*
- d) *in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi dell'articolo 4.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;*
- e) *che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;*
- f) *che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;*
- g) *che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo.*

[Digitare qui]

## **6.5. Gestione della «Offerta Economica»**

### **6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».**

*Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, constatata e fa constatare l'integrità delle buste telematiche dell'**Offerta Economica**, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:*

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;*
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione dell'offerta, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;*
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;*
- d) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo articolo 6.5.2.*

### **6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»**

*Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica della «Offerta Economica», le offerte:*

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;*
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:  
--- non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;  
--- l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;*
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;*
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1., lettera d).*

### **6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:**

Sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto al precedente articolo 3.1.2., lettera c), punto sub.c.2);*
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.2, lettera b), punto sub. b.2);*
- b) ai sensi dell'art. 83., comma 9., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.*

### **6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria**

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

## **6.6. Offerte anomale o anormalmente basse**

[Digitare qui]

[Digitare qui]

**6.6.1.** Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97., comma 3., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., ottengono contemporaneamente:
  - un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui ai precedenti articoli 4.2.1. e 5.2.1. pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
  - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica** di cui al precedente articolo 6.4.3., pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
- b) Ai sensi dell'art. 97., comma 1. e 4., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici possono fornire spiegazioni su prezzi o costi nelle offerte. Le spiegazioni di cui al comma 1. sopra richiamato possono, in particolare, riferirsi a:
  - b.1) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  - b.2) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  - b.3) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

**6.6.2.** La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97., comma 5., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4. stessa norma o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30., comma 3., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- c) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23., comma 16., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- d) ai sensi dell'articolo 97. del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che appaiono tali in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- e) se ricorrono le condizioni di cui al punto 6.6.1., lett. a) la Commissione giudicatrice:
  - sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui al successivo articolo 9.3., con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
  - archivia in luogo protetto le buste interne dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale;
  - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse;
- f) se non ricorrono le condizioni di cui al punto 6.6.1., lett. a), la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

## **7. AGGIUDICAZIONE**

### **7.1. Verbali**

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla

[Digitare qui]

[Digitare qui]

- documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
  - e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli successivi da 7.2.1. a 7.2.3., avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
  - f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.5., lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

### **7.1.1. Proposta aggiudicazione:**

- a) Ai sensi dell'art. 32., comma 5., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33., comma 1., provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33., comma 1., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- d) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

## **7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse**

### **7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse**

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.6.2, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

### **7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni**

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che

[Digitare qui]

[Digitare qui]

- ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3.;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
  - d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
  - e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
  - f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
  - g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
  - h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
    - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
    - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
    - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
  - i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

### **7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:**

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
  - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
  - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
  - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
  - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
  - b.1) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano inferiori a quelli minimi previsti dall'articolo 6, comma 2, del *d.m. 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, ridotti del ribasso offerto dall'offerente;
  - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali tale fattispecie è ammessa), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (ventiper cento);
  - b.3) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
  - b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
  - c.1) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
  - c.2) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che le prestazioni siano eseguite perdita o a condizioni economiche che rendono inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
  - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

[Digitare qui]

[Digitare qui]

d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione centrale dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
- imposte e tasse;
- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.4) utile d'impresa;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica** di cui al precedente articolo 4.1., come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**.

### 7.3. Proposta di aggiudicazione:

a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria di cui al precedente articolo 6.5.4. purché, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6.6. sia adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 7.2.1. a 7.2.3.;

b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;

c) la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
- alla comprova, ai sensi dell'articolo 80., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all'articolo 7.4.1., del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario e all'offerente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente o che ricorrano le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
- nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti di cui all'articolo 80. del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

d) ai sensi dell'articolo 32., del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione provvisoria

[Digitare qui]

[Digitare qui]

è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

#### **7.4. Prova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80. del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.**

##### **7.4.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:**

- a) la verifica dei requisiti è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui al successivo articolo 9.4.1., assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- b) la documentazione a comprova dei requisiti è descritta nel successivo articolo 7.4.2.;
- c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- d) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
  - di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo, anche se gli altri operatori economici raggruppati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
  - di un operatore economico ausiliario.

##### **7.4.2. Documentazione a comprova dei requisiti**

La documentazione a comprova dei requisiti è costituita come segue:

- a) in relazione al possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo minimo pari ad almeno il 20% del valore dell'opera da progettare, richiesto al **punto III.2.2) del bando di gara** e richiamato al precedente articolo 3.2.2., i seguenti documenti idonei a comprovare il requisito:
  - a.1) copia della polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui alla precedente lettera a)
- b) in relazione ai servizi per i quali sono stati svolti i servizi, richiesti al **punto III.2.3), del bando di gara** e richiamati dall'articolo 3.2.3., del disciplinare per un numero di servizi, tra quelli già dichiarati in precedenza, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:
  - b.1) in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
  - b.2) in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto sub. b.1), ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara se si tratta di servizi di progettazione i relativi lavori devono essere stati eseguiti;
  - b.3) dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
    - la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.);
    - il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
    - gli importi dei lavori, con la suddivisione in funzione dei codici identificativi "ID Opere" di cui all'articolo 2.2., lettera d);

[Digitare qui]

[Digitare qui]

--- i professionisti che hanno svolto il servizio;

- c) in relazione al lavoro per i quali sono stati svolti i servizi, richiesti al **punto III.2.3), del bando di gara** e richiamati dall'articolo 3.2.3., lettera c) del disciplinare di gara uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:
- c.1) per i soci attivi, l'estratto del libro dei soci, la visura della C.C.I.A. o le dichiarazioni trasmesse all'ANAC (ex AVCP);
  - c.2) per i dipendenti il libro unico del lavoro di cui al d.m. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili, le denunce o le distinte relative ai versamenti contributivi;
  - c.3) per i professionisti consulenti iscritti ai rispettivi Albi e muniti di partita IVA, che abbiano fatturato almeno il 50% al tecnico dichiarante, la copia del relativo contratto, la copia delle fatture o dei registri fiscali che riportino queste ultime;
  - c.4) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), la copia del relativo contratto e le distinte dei versamenti contributivi;
  - c.5) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima del 24 ottobre 2003 (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale, 1-5 dicembre 2008, n. 399), la copia del relativo contratto e le distinte dei versamenti contributivi;
  - c.6) la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nelle annualità utili, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito e descritto al precedente articolo 3.3.3, lettera d)

## **7.5. Aggiudicazione definitiva**

### **7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione**

La stazione appaltante, sulla scorta della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e successivamente alla verifica positiva dei requisiti generali e speciali, procede all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art. 32., comma 6., del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. della stessa norma;
- b) ai sensi dell'art. 32., comma 7., del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

#### **7.5.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:**

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76. del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72. del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art. 32., comma 8., del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nel disciplinare, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

## **8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO**

### **8.1. Condizioni per la stipula del contratto**

#### **8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto**

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;
- b) ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nel disciplinare, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario;
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, e 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

#### **8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

[Digitare qui]

[Digitare qui]

- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
  - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
  - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione dellavoro;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria, pubblicità e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- g) Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136;
- h) Si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD;
- i) Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

## **8.2. Obblighi dell'aggiudicatario**

### **8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna**

L'inizio dei servizi oggetto dell'appalto può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

### **8.2.2. Adempimenti per la consegna**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in ogni caso prima dell'inizio dei servizi oggetto di appalto, a trasmettere alla Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria attestante la regolarità contributiva e fiscale.

[Digitare qui]

**PARTE TERZA**  
**DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

**9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI**

**9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa**

**9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:**

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:
  - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
  - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
  - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
  - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

**9.1.2. Altre condizioni:**

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo articoli 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

**9.1.3. Imposta di bollo:**

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al foglio dell'offerta economica;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e/o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

**9.2. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione**

**9.2.1. Comunicazioni agli operatori economici:**

[Digitare qui]

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo pec: mbac-pae@mailcert.beniculturali.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per l' ritardo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **9.2.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:**

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il **termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 31 MAGGIO 2019**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti o richieste varie pervenute successivamente a tale termine;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, al Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: giuseppe.murino@beniculturali.it
- d) le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana;
- e) il presente disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all'articolo I.1, del bando dal quale può essere scaricata liberamente.

### **9.2.3. Altre informazioni:**

- a) Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Capaccio Paestum secondo il percorso di cui al punto IV.3.3) del Bando di gara. Si invitano, pertanto, i concorrenti a consultare regolarmente detto sito.
- b) Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 gg. naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- c) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara in oggetto.

## **10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **10.1. Controversie**

#### **10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, Foro di Salerno, con le seguenti precisazioni:

[Digitare qui]

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
  - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
  - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

### **10.1.2. Controversie in materia contrattuale**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

### **10.1.3. Supplente**

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

## **10.2. Altre disposizioni e informazioni**

### **10.2.1. Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### **10.2.2. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Parco Archeologico di Paestum nella persona del dott. Giuseppe Murino;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U.

n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

### 10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;

b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;

c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica della offerta anomala.

### 10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e della successiva convenzione d'incarico:

- a) il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- c) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) Decreti Ministeriali emanati, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) Linee Guida ANAC emanate.

### 10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;

b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultò conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, c. 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..



